



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE SUE, SUAP, AMBIENTE

N. 293 DEL 02/07/2020

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA IN MATERIA DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI CHE POSSANO RISULTARE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ – MANIFESTAZIONE STREET FOOD FESTIVAL – 2/5 LUGLIO 2020 – QUARTIERE MONTICELLI

IL SINDACO

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* sono stati, tra l'altro, approvati i Protocolli e le linee guida per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nella cosiddetta "fase 2" della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e di riapertura delle attività economiche e produttive;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 565 dell'11 maggio 2020, avente ad oggetto *Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro* che hanno determinato le modalità per la riattivazione delle attività produttive nella cosiddetta "fase 2" della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

OSSERVATO in particolare che tali norme hanno generato una particolare e favorevole incidenza nel settore del commercio e delle attività esercenti la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande;

PRESO ATTO dell'iniziativa, patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, denominata "*Street Food Festival*", che si terrà dal 2 al 5 luglio in Largo delle Foibe nel quartiere di Monticelli;

PRESO ATTO delle indicazioni organizzative e procedurali emerse dalle riunioni del 30 giugno e 1 luglio 2020;

VALUTATA, di conseguenza, la notevole affluenza da parte della popolazione nella predetta area, dove saranno localizzate le attività per la somministrazione e la vendita temporanea e ove sono già presenti altre attività che, grazie anche alla recente approvazione delle Linee Guida per

l'utilizzo delle aree pubbliche, o comunque ad uso pubblico a qualsiasi titolo, su tutto il territorio comunale, nel periodo di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno rilanciato la propria capacità ricettiva;

RILEVATO:

- il rischio oggettivo per la pubblica incolumità che, soprattutto nelle condizioni con ingente flusso di partecipanti, è generato sia dall'abbandono di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, sia da episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare i cittadini nella fruizione degli spazi urbani nelle ore diurne e notturne;
- che frequentemente giungono agli organi di Polizia preposti alla vigilanza segnalazioni di cittadini che lamentano forti disagi dovuti ai danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica, specie nelle ore serali e notturne, e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete pubblica e alla sicurezza e incolumità pubblica;

PRESO ATTO delle indicazioni organizzative e provvedimenti, espresse verbalmente, dalla locale Questura nonché dal Comando di Polizia Locale;

VALUTATO indispensabile che, l'esercizio delle attività di cui trattasi, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui dispone che: "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti" (comma 5);

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte di dover procedere, nei giorni di giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio 2020, all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per l'esercizio delle attività di cui trattasi, attraverso le seguenti diverse azioni, tra loro coordinate:

- il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bicchieri e bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTO l'articolo 7-bis Sanzioni Amministrative del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al perimetro nelle zone del quartiere Monticelli individuate dal punto di vista cartografico, nel vigente Piano Regolatore Generale, come "ASA6 - PEEP e PPE Monticelli" ed "F2 Attrezzature sanitarie e ospedaliere";

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*;
- la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 *Testo unico in materia di commercio*;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189*;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

ORDINA

In occasione della manifestazione denominata "*Street Food Festival*" che si terrà nei giorni giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio 2020 in Largo Martire delle Foibe nel quartiere di Monticelli:

- 1) il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bicchieri e bottiglie di vetro e lattine;
- 2) l'obbligo a carico di tutte le attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- 3) il divieto di utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro, di lattine e di contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

DISPONE

- 4) Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- 5) è altresì prescritto:
 - l'obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con

tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;

- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di porre in essere ogni azione finalizzata ad evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze della attività;

6) La presente Ordinanza ha validità dalle ore 16:00 di giovedì 2 alle ore 8:00 di lunedì 6 luglio 2020 nelle zone del quartiere Monticelli individuate dal punto di vista cartografico, nel vigente Piano Regolatore Generale, come "*ASA 6 - PEEP e PPE Monticelli*" ed "*F2 Attrezzature sanitarie e ospedaliere*";

DISPONE

Altresì, che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa; al Servizio SUAP, al Servizio Eventi, al Servizio Comunicazione per le attività di competenza;
- venga trasmessa al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

IL SINDACO

Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)